



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 14/2022

OGGETTO: D.l. 7 gennaio 2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore – Ulteriori modalità attuative.

Il Presidente

rilevato che l'art. 3 d.l. n. 1 del 2022 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), novellando l'art. 9 *sexies* d.l. 22.4.2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, in l. 17.6.2021, n. 87, ha sancito, mediante disposizioni dedicate e sino al 31 marzo 2022, una progressiva estensione della pratica vaccinale ai fini dell'espletamento di attività e del compimento di atti;

che, in conseguenza, dal 10 gennaio 2022, la titolarità e l'esibizione della "certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2", costituisce un presupposto necessario per l'accesso agli Uffici Giudiziari anche per i Difensori, i consulenti tecnici e gli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia;

che, al riguardo, le disposizioni attuative per il Tribunale di Foggia sono state impartite mediante il decreto presidenziale n. 1 del 10.1.2022;

che, sopravvenuto il d.p.c.m. 21.1.2022, la titolarità e l'esibizione della "certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" è divenuto presupposto necessario per l'ingresso nei "pubblici uffici", compresi gli Uffici giudiziari, da parte dei soggetti estranei all'Amministrazione per fini diversi dalla partecipazione alle attività processuali come testimoni o come parti;

gentile

che da quest'ultima evoluzione della normativa sono stati esclusi gli accessi “per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisprudenziale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”;

dovendosi, quindi, impartire ulteriori disposizioni attuative per il Tribunale di Foggia;

ritenuta la perdurante validità ed efficacia dell'esonazione *ex lege* riferita “ai testimoni e alle parti del processo”;

ritenuto che, quindi, il decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021 – emanato insieme con il Dirigente Amministrativo siccome concernente anche il personale dipendente del Ministero della Giustizia – e il decreto presidenziale n. 1 del 10.1.2022 debbano essere integrati e parzialmente modificati come segue;

— rilevato che, secondo l'art. 9 comma 2 d.l. n. 52 del 2021, “le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”;

DISPONE

che, quanto (a) al palazzo in Foggia, viale Primo Maggio, sede principale del Tribunale, (b) allo stabile in Foggia, viale Ofanto (nel quale sono allocati la Sezione Lavoro del Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e l'Ufficio UNEP) e

gentile

(c) allo stabile in Lucera, via Magellano (nel quale ha sede l'Ufficio del locale Giudice di Pace), le verifiche sulla titolarità della "certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2," d.l. n. 52 del 2021, e le altre attività regolamentative dell'accesso, già estese ai Difensori, ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia, investano – con le stesse modalità fissate mediante il decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021, che qui per il resto viene confermato – anche i soggetti estranei all'Amministrazione che accedono per fini diversi dalla partecipazione alle attività processuali come testimoni o come parti, esclusi i casi di "presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci", nonché di convocazione per "lo svolgimento di attività di indagine o giurisprudenziale".

Si comunichi: al Presidente della Corte d'Appello di Bari; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari; ai Magistrati Professionali e Onorari in organico; al Procuratore della Repubblica in sede; a tutti i Giudici di Pace del Circondario; all'Ufficio di Sorveglianza; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; al Dirigente Amministrativo; a "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"; al Comando delle guardie particolari giurate del servizio di vigilanza; al RSPP e al Medico Competente; alle Organizzazioni Sindacali; mediante inserimento nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia 1° febbraio 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile



Dr.ssa Lucia Longo
5/21/2022

IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO